

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero Interno

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905 Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it

CIRCOLARE N. 9 24 GENNAIO 2024

DIFFIDA PER RICHIESTA MAGGIORAZIONE RIA



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Via Emilio Lepido, 46 - 00175 ROMA - tel. 06 715.393 www.uilpa.it - uilpa@uilpa.it



Ai Coordinatori Generali Segretari Generali Territoriali

Oggetto: Maggiorazione RIA.

Carissimi,

come è noto, con la sentenza n. 4 /2024 la Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 ha stabilito) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, in base al D.L. n. 384 del 1992.

Dopo un'attenta riflessione e di concerto con in propri legali, la Segreteria Nazionale ha deciso di promuovere ogni azione utile affinché gli iscritti possano vedere riconosciuto quanto ingiustamente negato da una legge oggi dichiarata incostituzionale.

Come fare?

Occorre compilare e inviare alle Amministrazioni di appartenenza l'allegata lettera di "Diffida e messa in mora", con la quale si chiede il ricalcolo e il pagamento delle differenze arretrate dovute. Si raccomanda: 1) di avere una copia di ricevuta di invio o di presentazione della lettera di Diffida e di conservaria; 2) di inviare o consegnare al proprio rappresentante sindacale UILPA, sia esso nazionale o territoriale, un'altra copia della lettera di Diffida in quanto potrebbe essere utile per un eventuale ricorso.

Chi ha diritto?

Tutti i dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali che nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 hanno maturato:

- •5 anni di servizio se è stato assunto dal 01.01.1986 al 31.12.1988;
- oppure 10 anni di servizio se è stato assunto dal 01.01.1981 al 31.12.1983;
- oppure 20 anni di servizio se è stato assunto dal 01.01.1971 al 31.12.1973.

Fare molta attenzione nella compilazione della richiesta di "diffida e messa in mora" che deve essere completa in ogni sua parte.

Questo primo atto è riservato gratuitamente per gli iscritti alla nostra O.S. Fraterni saluti.

Roma, 24 gennaio 2024

Il Segretario Organizzativo Andrea G. Bordini (Amministrazione in cui si presta o si prestava servizio)

OGGETTO: DIFFIDA E MESSA IN MORA: sentenza n. 4/2024 Corte Costituzionale (pubblicata in G.U. 1[^] Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 3 del 17-1-2024) con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 51, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

II/La sottoscritto/a			
nato/a in	, il	, C.F.	
E -mail/Pec			
Cellulare	dipend	ente del	
(Indicare l'Amministrazione)			
in servizio presso			
oppure			
in quiescenza dal			

PREMESSO CHE

- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.
- 2. In particolare la Consulta ha stabilito che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non è limitato al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 ha voluto interpretare) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.
- 3. Come è noto l'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 44 del 1990 ha riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che "alla data del 1º gennaio 1990" abbia "acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio" o che abbia maturato "detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale"; nel successivo comma 5 ha previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, "nell'arco della vigenza contrattuale", abbia maturato, rispettivamente, "dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni".
- 4. La sentenza, avente efficacia retroattiva, consente di quantificare il credito maturato al 31/12/2023 da tutti coloro che ne abbiano i requisiti ovvero i dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali che, nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993, hanno maturato:
 - 5 anni di servizio se assunto dal 01.01.1986 al 31.12.1988;

Oppure

- 10 anni di servizio se assunto dal 01.01.1981 al 31.12.1983;

Oppure

- 20 anni di servizio se assunto dal 01.01.1971 al 31.12.1973.

Tanto premesso lo/la scrivente

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti per la Maggiorazione RIA (art. 9, commi 4 e 5, D.P.R. 44/1990)
in quanto:
È stato assunto/a: (barrare la casella)
O Tra il 01.01.1986 ed il 31.12.1988
OPPURE
O Tra il 01.01.1981 ed il 31.12.1983
OPPURE
O Tra il 01.01.1971 ed il 31.12.1973
E precisamente in data presso l'Amministrazione nella:
O I o II o III qualifica funzionale
OIV o V o VI qualifica funzionale (barrare la casella)
OVII o VIII o IX qualifica funzionale
Pertanto, lo/la scrivente ha maturato al 31/12/1993 numero anni di servizio e dunque è titolare del credito maturato al 31/12/2023 relativo alla mancata o parziale corresponsione dell'importo della Maggiorazione RIA ex art. 9, commi 4 e 5, D.P.R. 44/1990, come previsto da D.L. n. 384 del 1992, convertito in L. 438/1992.
Tanto premesso e dichiarato, lo/la scrivente
DIFFIDA E METTE IN MORA
II
CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE
in difetto e, dunque, decorso inutilmente il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della
presente, verrà proposta ogni azione idonea per la tutela dei propri diritti.
Valga la presente come formale costituzione in mora nonché ad ogni effetto di legge anche
interruttivo di qualsivoglia prescrizione e/o decadenza.

(nome e cognome)